

Relazione di accompagnamento alla validazione della “Relazione sulla Performance 2022”

Con riferimento alla “Relazione sulla Performance 2022” questo Nucleo di valutazione ha proceduto ad un’analisi dei contenuti della medesima e, dopo lunga e costruttiva discussione che ha richiesto un esame puntuale della documentazione fornita, è pervenuto alla conclusione che la Relazione di cui trattasi possa essere validata soltanto in presenza di una serie di osservazioni e relative prescrizioni per il futuro.

Come noto la Relazione sulla performance è l’atto conclusivo del ciclo della performance definito dall’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, che prevede al comma 1, lett. b) che, entro il 30 giugno, sia redatta la Relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata, ai sensi dell’art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2009, dall’Organismo di valutazione.

La Relazione evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Più specificamente il citato art. 14, al comma 4, lett. c), come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. c), sub 3) del d. lgs. n. 74/2017, riguardante i compiti dell’OIV, stabilisce che l’Organismo possa validare la Relazione sulla performance **“a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”**.

Inoltre, ai sensi del comma 4-bis dello stesso art. 14, l’OIV deve tener conto, ove presenti, delle risultanze “delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti”.

Tale aspetto è anche richiamato dall’art. 19-bis del medesimo decreto legislativo. Ai sensi dell’art. 6, inoltre, eventuali “variazioni, verificatesi durante l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall’OIV ai fini della validazione”.

Dal punto di vista operativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha prodotto specifiche indicazioni in merito alla procedura di validazione con le Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance n. 3/2018, allegate alla validazione di cui trattasi.

Le Linee Guida evidenziano innanzitutto che la validazione della Relazione deve essere intesa come validazione” dell’intero processo di misurazione e valutazione attraverso il quale sono stati rendicontati i risultati organizzativi e individuali riportati nella Relazione. La validazione, in questo senso, non può essere considerata una “certificazione” puntuale della veridicità dei dati concernenti i singoli risultati ottenuti dall’amministrazione. In particolare le Linee Guida individuano i seguenti criteri, che devono essere oggetto di analisi ai fini della validazione:

- a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all’anno di riferimento;
- b. coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall’OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall’amministrazione nella Relazione;
- c. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano;

- d. verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- e. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;
- f. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non auto-dichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);
- g. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
- h. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;
- i. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle Linee Guida del DFP;
- j. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);
- k) chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza dell'indice, di pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc).

Ciò premesso risulta accertato con evidenza lo scostamento esistente tra la Relazione presentata alla validazione del Nucleo di Valutazione e i principi e gli orientamenti che, seppure in sintesi, sono stati sopra richiamati.

Si prende atto peraltro di uno sforzo di miglioramento che l'Amministrazione ha compiuto nella strutturazione della Relazione, pur in presenza di risorse umane e organizzative indubbiamente limitate e soggette a gravami di lavoro non indifferenti.

Nonostante ciò sussistono elementi di valutazione che devono essere richiamati per condurre l'Amministrazione e la struttura ad una maggiore consapevolezza su alcuni aspetti delle politiche e della gestione, peraltro già richiamati da questo Nucleo in precedenti occasioni, ma, purtroppo, mai oggetto di un costruttivo processo di revisione e miglioramento.

Tali elementi, **in estrema sintesi**, devono essere indicati nei seguenti principali:

- adozione della deliberazione di approvazione da parte della Giunta in data 13 aprile 2023 (con il termine fissato al 30 giugno) con atto n.48, senza nessuna preventiva interlocuzione con il Nucleo di Valutazione in contrasto con quanto concordato con il Sindaco e con il Segretario Generale in sede di esame del questionario sui controlli interni da inviare alla Corte dei Conti.
- Spiace dover constatare da parte dei vertici Politici e gestionali una mancanza di risposta positiva e fattiva alla collaborazione che questo Nucleo desidera dare alla crescita professionale degli operatori e anche alla configurazione istituzionale dell'Ente. Di ciò si vuole ancora rinnovare l'invito ad un maggiore confronto preventivo con il Nucleo;
- mancanza nella deliberazione di ogni riferimento al Piano Integrato di attività e organizzazione – PIAO obbligatorio in base al disposto dell'art. 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, essendo il Piano integrato di attività e organizzazione il documento unico di programmazione e *governance* che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. Ciò pur avendo questo Ente elaborato il Piao 2022 e anche quello relativo al periodo 2023 – 2025: situazione di mancanza di collegamento tra gli strumenti che rappresenta una delle più gravi carenze dei sistemi di programmazione e controllo delle Amministrazioni locali;

- Riferimento nel contesto della deliberazione a norme del TUOEL – ex D. lgs. 267/2000 – non più vigenti come l’art. 169 modificato dal DPR 24 giugno 2022 n. 81;
- Mancanza di congruenza degli obiettivi strategici citati nella relazione e quindi contenuti nel PIAO 2022, che non presentano alcuna caratteristica di strategicità rispetto alle politiche del Comune come la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio, la gestione del contenzioso, la gestione degli spazi ecc.. Si rileva come alcuni corrispondano a funzioni obbligatorie che deve garantire l’ente;
- Genericità e quindi mancanza di misurabilità in termini di target e di milestone degli obiettivi (ci hanno insegnato in tale senso le regole del PNRR e PNC);
- Mancanza di riferimento ai progetti PNRR e PNC che non ha bisogno di commenti (solo un debole accenno alla cabina di regia e al personale senza nessun sviluppo);
- Apoditticità delle dichiarazioni del Segretario Generale che per **“tutti”** i responsabili di servizio e altri indica come motivazione nella valutazione dei risultati quanto segue: “ Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente”. La valutazione meriterebbe un esame più approfondito che non si ritiene operare in questa sede e ciò a tutela delle professionalità dei dipendenti;
- Mancanza di indicatori qualitativi, procedurali, quantitativi, finanziari, economici, patrimoniali: non si vuole “pretendere” un assetto perfetto della batteria degli indicatori ma almeno un tentativo di introduzione e di monitoraggio (anche questo insegnato dal PNRR e PNC);
- Indicazione sugli investimenti dell’ente nella formazione dei dipendenti senza alcuna analisi di fabbisogno e di risultato ma con una semplice affermazione come segue: “La formazione e l’aggiornamento del personale sono stati svolti attraverso la partecipazione a corso tenuto dalla ditta Maggioli”.

Pertanto ciò premesso e considerato appare evidente come la relazione sulla performance per il 2022 presenti contenuti e parametri di valutazione che hanno necessità di essere rivisitati e migliorati nei sensi sopra sinteticamente indicati.


Si richiama l’attenzione delle SSSL sulla finalità fondamentale perseguita dal legislatore con il PIAO e con la relazione sulla performance: rendere evidente per il cittadino il rapporto tra il programmato e il realizzato (sentenza Corte Costituzionale n. 184/2016 e 247/2017), e quindi appare da sottolineare che la **“condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”** rappresenta un **valore pubblico** irrinunciabile in mancanza del quale si violano diritti inalienabili dei cittadini.

In ultimo si ribadisce la disponibilità di questo Nucleo a collaborare con codesta Amministrazione in tutte le Sue espressioni per la migliore realizzazione degli obiettivi sopra descritti.


La validazione della Relazione sulla performance 2022 si perfeziona pertanto contestualmente alle osservazioni sopra formulate che rappresentano anche orientamenti per il futuro e per le valutazioni di questo Nucleo ai sensi di legge.

Montalto Uffugo, lì 31 luglio 2023.

Prof. Francesco Delfino



Dott. Sante Ivan Perrotta



Dott. Giancarlo De Simone

